

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(417) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VENDER (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), ALBERTO ALMIRAGLIO (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), LUCIANA ROSSI (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), ROBERTO CORDA (all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), MARIO VAGO (all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), VALTER VAGO (all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), LUIGI LATTANZIO (all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), PIERLUIGI GALLI (all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), Società AC MACALLESÌ 1927 - (nota N°. 7066/1136 pf09-10/AM/ma del 29.3.2011).

Con provvedimento del 29.3.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Roberto Vender, all'epoca dei fatti Amministratore delegato della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Alberto Armiraglio, all'epoca dei fatti Presidente della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Luciana Rossi, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Pro Patria Gallaratese GB Srl, Roberto Corda, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Mario Vago, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Valter Vago, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Luigi Lattanzio, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, Pierluigi Galli, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, nonché la Società AC Macallesi 1927 per rispondere: Armiraglio e Rossi, della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS, in relazione a quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 6, comma 5, statuto FIGC, art. 58, comma 2, NOIF, art. 22, comma 2 lett. E, e del regolamento L.I.C.P., nonché dall'art. 28 regolamento SGS, e dall'art. 37, comma 1, NOIF, per avere sottoscritto

(Rossi), nella qualità di dirigente di Società sportiva, contratto del 22.5.06 con il quale venivano di fatto cedute - ad una Società di fatto composta dagli altri Signori oggetto dell'odierno deferimento - tutte le compagini minori, così evadendo l'obbligo della Pro Patria Gallaratese (e dunque ricadente anche sull' altro dirigente Armiraglio) di partecipazione ai campionati giovanili, nonché per non avere mai comunicato alla L.I.C.P., alla L.N.D., al S.G.S., la posizione di dirigenti dei su citati Signori componenti la detta Società di fatto;

Mario Vago, Valter Vago, Roberto Corda, Luigi Lattanzio e Pierluigi Galli, della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 e 5 CGS, in relazione a quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 6, comma 5, statuto FIGC, art. 58, comma 2, NOIF, art. 22, comma 2 lett. E, e del regolamento L.I.C.P., nonché dall'art. 28 regolamento SGS, e dall'art. 37, comma 1, NOIF, per avere, continuativamente dal 11.7.05 al 16.7.08, costituito una Società di fatto per la gestione delle compagini giovanili della Pro Patria Gallaratese avendole gestite senza comunicazione e affiliazione alla FIGC, concorrendo anche negli obblighi della stessa Società Pro Patria Gallaratese di partecipazione ai campionati giovanili attraverso la intervenuta citata cessione; la Società AC Macallesi 1927: per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, per i comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti dai Signori Vender e Rossi, all'epoca dei fatti anche componenti del consiglio direttivo della AC Macallesi 1927.

La sola AC Macallesi 1927 ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si chiede che la Società deferita venga dichiarata esente da responsabilità stante il fatto che le eventuali violazioni commesse da Rossi devono essere considerate effettuate solo nello svolgimento delle funzioni dirigente della Pro Patria Gallaratese, venendo così meno ogni profilo di responsabilità oggettiva della AC Macallesi 1927.

All'odierna riunione il Sig. Roberto Vender ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Vender, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Vender, sanzione dell'inibizione di anni 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di inibizione];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

E' comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per i Sigg. Armiraglio, Corda, Mario Vago, Valter Vago, Luigi Lattanzio e Pierluigi Galli, anni 2 (due) di inibizione;
- per la Sig.ra Rossi, anni 1 (uno) di inibizione;
- per la Società AC Macallesi 1927, € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda.

È comparso altresì il difensore della Signora Luciana Rossi e della Società deferita AC Macallesi 1927, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

Il deferimento risulta complessivamente fondato.

Emerge infatti – dalla documentazione in atti, in primis l'atto di citazione del 27.2.09 col quale i Sigg. Mario Vago, Valter Vago, Roberto Corda, Luigi Lattanzio e Pierluigi Gallo hanno citato in giudizio la Società Pro Patria avanti il Tribunale di Milano, e dalle dichiarazioni rese alla Procura federale – che i su citati Signori hanno stipulato tre diversi contratti (datati 11.7.05, 1.2.06 e 22.5.06) con la Pro Patria Gallaratese GB Srl, con i quali la Società calcistica, di fatto, ha ceduto ai predetti, organizzati in Società di fatto, la gestione di tutto il settore giovanile della Pro Patria. I cinque soggetti, estranei alla compagine calcistica e mai per essa tesserati, hanno gestito fino al 16.7.08 – momento della cessione a terzi delle quote della Società Pro Patria, successivamente poi anche dichiarata fallita - contro il dettato normativo federale, i ricavi inerenti alla cessione dei giocatori, alle sponsorizzazioni e a quanto altro derivante dal settore giovanile, nonché, in generale, le decisioni in merito all'operatività, sia economica che tecnica, della amministrazione societaria relativa alle varie squadre giovanili che militavano nei campionati FIGC. I fatti e le circostanze, già evidenziati nel su citato atto di citazione, hanno trovato ampia conferma, tra l'altro, anche nelle dichiarazioni rese alla Procura dai Sigg.ri Roberto Vender (amministratore delegato della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl all'epoca dei fatti, anch'egli oggi deferito, ma che alla riunione ha patteggiato la propria sanzione) ed Alberto Armiraglio, che hanno riconosciuto l'esistenza dell'indebito accordo intervenuto fra le parti e anche di un conto corrente dedicato al settore giovanile, intestato alla Pro Patria e sul quale operava però direttamente il Sig. Corda, uno dei soggetti non tesserati.

In accoglimento della richiesta difensiva della AC Macallesi 1927, non può invece ritenersi responsabile la Società per il comportamento anti regolamentare tenuto dal Rossi (oltre che dal Vender) per il solo fatto di essere, oltre che dirigente della Pro Patria, anche nel consiglio direttivo della Macallesi, dato che l'attività illecita è stata svolta nella sola qualità di dirigente della Pro Patria (non ritiene infatti questa Commissione rilevante il solo riferimento - di cui si legge nella nota citazione, a pag. 2 - per cui, in uno dei contratti stipulati fra le parti, si sarebbe anche fatto menzione di una percentuale variabile in caso di compravendita di giocatori della Macallesi).

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità di tutti i su elencati deferiti tranne, per carenza di responsabilità oggettiva, quella della Società AC Macallesi 1927.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) al Sig. Roberto Vender.

Infligge ai Sigg. Alberto Armiraglio, Roberto Corda, Mario Vago, Valter Vago, Luigi Lattanzio e Pierluigi Galli, anni 2 (due) di inibizione; alla Sig.ra Luciana Rossi, anni 1 (uno) di inibizione; proscioglie da ogni addebito la Società AC Macallesi 1927.

(489) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO DUCCI (Vice Presidente della Società Sasso Marconi ASD), ANTIMO TORRESI (Presidente della Società Polisportiva D.U. Mandolesi Calcio) ANTONIA CAPOLONGO CARROZZI (Presidente della Società FCD Stornara) DERNO IANNETTI (Presidente della Società ASD Caldora Calcio Pescara) MAURIZIO GALLOPPA (Vice Presidente della Società ASD Tor De Cenci), GIOVANNI PITTA (Presidente della Società USD Lucera Calcio) GIANLUCA COSMANO (Presidente della Società ASD Cosmano Sport), ELIO MARINARO (responsabile del S.G. del Società ASD Caldora Calcio), ROMANO CASTELLANETA (dirigente della Società USD Lucera Calcio), LUIGI CAPONE, EMANUELE MAZZANTI (calciatori della Società ASD FC United), DAVIDE D'ELIA, LUCA PIO PEPE, EMANUELE DE IURE, CARMINE ASQUINO, LORENZO PIRONE, MARIO PILONE, LEO DELLI CARRI, MARIO FIERRO, EMANUELE VILLANI, SAVERIO PUZIO E FELICE D'ANGELO (calciatori della Società ASD Cosmano Sport), LUIGI FLORIO, PIERFRANCESCO PIRACCI, LUIGI BALLETTA, VINCENZO MONTE, VINCENZO DI GIOVINE, SALVATORE RUSSO, PIETRO TAGGIO (calciatori della Società USD Lucera Calcio), ANDREA PICCIONI, ALESSIO CHIAVAROLI (calciatori della Società ASD Caldora Calcio), MATTEO MAZZALUPI (calciatore ASD Tor De Cenci), FILIPPO CAVUOTO (calciatore della Società AC Sasso Marconi ASD), RICHARD FODE GBEMU (calciatore della Società Polisportiva D.U. Mandolesi), DOMENICO TORELLI (calciatore della Società FCD Stornara), Società USD LUCERA CALCIO, ASD COSMANO SPORT, ASD CALDORA CALCIO PESCARA, AC SASSO MARCONI ASD, POLISPORTIVA D.U. MANDOLESI CALCIO, FCD STORNARA, ASD TOR DE CENCI e ASD FC UNITED ▪ (nota N°. 8165/1079pf09-10/SP/blp del 29.4.2011).

La Segreteria nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 1° marzo 2010, portava a conoscenza della Procura Federale che certa Società, denominata Soccer World's Agency con sede in Foggia, non affiliata alla FIGC, aveva organizzato in Bologna nel giorno stesso della nota di cui sopra un raduno per giovani calciatori nati negli anni dal 1991 al 1995, che si sarebbe svolto alla presenza di osservatori e dirigenti di Società professionistiche.

La Procura Federale, all'esito delle esperite indagini, accertava che il raduno di che trattasi si era effettivamente tenuto, che non era stata organizzato da Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico e che risultava pertanto privo di qualsivoglia autorizzazione da parte degli organi federali.

Ad esso avevano partecipato giovani calciatori, i più muniti di nullaosta, alcuni no, provenienti dalle Società A.C. Sasso Marconi, Polisportiva D.U. Mandolesi, F.C.D.

Stornara, ASD Caldora Calcio, ASD Tor de Cenci, USD Lucera Calcio Srl, ASD Cosmano Sport, ASD FC United.

Veniva altresì accertato che la Soccer World's Agency si era avvalsa della fattiva collaborazione delle Società calcistiche giovanili, i cui rappresentanti, nel caso in esame, venivano identificati nei Signori Ducci Giancarlo (Vice Presidente della Società Sasso Marconi), Torresi Antimo (Presidente della Società Mandolesi), Capolongo Carrozzi Anita (Presidente Società Stornara), Iannetti Derno (Presidente Società Caldora Calcio), Galloppa Maurizio (Vice Presidente delle Società Tor de Cenci), Pitta Giovanni (Presidente della Società Lucera), Cosmano Gianluca (Presidente della Società Cosmano Sport), Marinaro Elio (responsabile del Settore Giovanile della Società Caldora Calcio), Castellaneta Romano (dirigente della Società Lucera).

I calciatori che avevano preso parte al raduno erano stati: Capone Luigi, Mazzanti Emanuele della ASD FC United; D'Elia Davide, Pepe Luca Pio, De Iure Emanuele, Asquino Carmine, Pirone Lorenzo, Pilone Mario, Delli Carri Leo, Fierro Mario, Villani Emanuele, Puzio Saverio e D'Angelo Felice della Società ASD Cosmano Sport; Florio Luigi, Piracci Pierfrancesco, Balletta Luigi, Monte Vincenzo, Di Giovine Vincenzo, Russo Salvatore e Taggio Pietro della Società USD Lucera Calcio; Piccioni Andrea, Chiavaroli Alessio della Società ASD Caldora Calcio; Mazzalupi Matteo della Società ASD Tor de Cenci; Cavuoto Filippo della Società AC Sasso Marconi; Gbemu Richard Fode della Società Pol D.U. Mandolesi; Torelli Domenico della Società FCD Stornara.

La Procura federale, in tale contesto, con atto del 29 aprile 2011, ravvisando profili di responsabilità a carico delle menzionate persone, quanto ai dirigenti per aver concesso il nullaosta ai propri tesserati per la partecipazione ad un raduno non autorizzato con omissione di ogni cautela, controllo e vigilanza preventiva sulla regolarità di siffatto raduno, con aggravamento della posizione di Marinaro Elio, Castellaneta Romano e Cosmano Gianluca per aver concorso unitamente alla Soccer World's Agency al reclutamento dei giovani calciatori al fine della loro partecipazione al raduno, quanto ai calciatori per aver preso parte al raduno non autorizzato con aggravamento della posizione dei calciatori Capone Luigi e Mazzanti Emanuele perché sprovvisti di nullaosta, li deferiva tutti a questa Commissione per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione al CU n. 1 stagione sportiva 2009/2010 del Settore Giovanile e Scolastico recante la disciplina di partecipazione ai raduni, totalmente disattesa nel caso in esame.

Venivano parimenti deferite le Società Lucera Calcio, Cosmano Sport, Caldora Calcio, Mandolesi e Stornara a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, nonché la Società Sasso Marconi, Tor de Cenci e United a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS.

Hanno inviato a questa Commissione brevi note difensive le Società Mandolesi e Caldora Calcio, le quali hanno ammesso i fatti, deducendo a propria discolpa di aver agito in buona fede nella convinzione di partecipare ad una manifestazione autorizzata e quindi del tutto regolare.

Alla riunione odierna sono comparsi il Sig. Ducci Giancarlo Vice Presidente della Società Sasso Marconi ed l'Avv. Di Perna Nicola delegato a rappresentare più deferiti, i quali si sono rimessi alle decisioni di questa Commissione; l'Avv. Di Perna, più in particolare, ha invocato l'applicazione dell'art. 24 CGS. E' comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e le sanzioni riportate a verbale.

La Commissione osserva quanto segue.

Non contestati i fatti ed evidente la gravità dei comportamenti dei deferiti, è compito del Giudicante addivenire ad eque sanzioni, che, ricercate nell'ambito degli artt. 18 comma 1 inciso b (per le Società) e 19 comma 1 incisi e ed h (per dirigenti e tesserati) CGS, vanno graduate secondo il livello di responsabilità, che è valutabile in base al concorso prestato dai deferiti nell'organizzazione del raduno, al numero dei calciatori di ciascuna Società partecipanti al raduno, alla carica ricoperta da ogni singolo dirigente in seno alla propria Società, nonché, con riferimento alla posizione del Sig. Cosmano Gianluca, Presidente della Società Cosmano, al fatto che quest'ultimo ha avuto interessi suscettibili di valutazione economica nell'organizzazione del raduno. La posizione dei calciatori Capone Luigi e Mazzanti Emanuele, in considerazione della loro partecipazione al raduno nonostante il divieto delle Società di rispettiva appartenenza, è valutata con maggiore severità rispetto a quella degli altri calciatori, la cui colpa non può che essere ritenuta del tutto residuale.

Ed è aderendo a siffatti criteri che vanno applicate le sanzioni di cui al dispositivo, conformi alle richieste della Procura federale.

P.Q.M.

Infligge: ai Signori Ducci Giancarlo, Torresi Antimo, Capolongo Carrozzi Antonia, Iannetti Derno, Galloppa Maurizio e Pitta Giovanni l'inibizione di mesi 3 (tre); al Sig. Marinaro Elio l'inibizione di mesi 4 (quattro); al Sig. Castellaneta Romano l'inibizione di mesi 5 (cinque); al Sig. Cosmano Gianluca l'inibizione di mesi 7 (sette); ai calciatori Capone Luigi e Mazzanti Emanuele la squalifica per 2 (due) gare ufficiali ciascuno; ai restanti calciatori D'Elia Davide, Pepe Luca Pio, De Iure Emanuele, Asquino Carmine, Pirone Lorenzo, Pilone Mario, Delli Carri Leo, Fierro Mario, Villani Emanuele, Puzio Saverio, D'Angelo Felice, Florio Luigi, Piracci Pierfrancesco, Balletta Luigi, Monte Vincenzo, Di Giovine Vincenzo, Russo Salvatore, Taggio Pietro, Piccioni Andrea, Chiavaroli Alessio, Mazzalupi Matteo, Cavuoto Filippo, Gbemu Richard Fode, Torelli Domenico la sanzione dell'ammonizione; alle Società Lucera Calcio e Cosmano Sport l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), alla Società FC United l'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00), alle Società Mandolesi, Stornara e Caldora l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), alle Società Sasso Marconi e Tor de Cenci l'ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00).

(495) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (tesserato FIGC in quanto iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi) - (nota N° .8328/429 pf10-11/AM/ma del 4.5.2011).

La Presidenza della Lega Pro, con nota del 9 novembre 2010, trasmetteva alla Procura federale copia di un atto giudiziale di esecuzione di sequestro conservativo, che le era stato notificato ad istanza del Sig. Francesco Ceravolo, già direttore sportivo della Società Arezzo.

La scrivente sollecitava la destinataria della nota ad effettuare gli accertamenti di competenza, atteso che l'affiliazione della Società Arezzo alla FIGC non era stata revocata.

L'atto trasmesso in copia, esponendo che il Tribunale di Arezzo, con decreto del 4 agosto 2010 aveva accolto il ricorso del Sig. Francesco Ceravolo e, per l'effetto, aveva

autorizzato il ricorrente ad eseguire il sequestro conservativo dei beni della AC Arezzo SPA sino a concorrenza della somma di € 250.000,00, assoggettava a sequestro tutti i crediti della predetta Società esistenti presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e, nel contempo, citava tanto la Lega, quanto la Società AC Arezzo Spa, in persona di chi la rappresentava, a comparire innanzi il Tribunale di Firenze, affinché la prima rendesse dichiarazione sulla esistenza di somme a credito della Società e quest'ultima fosse presente alla dichiarazione.

La Procura federale, esperite le indagini, acquisiti atti e documenti, sentito il Sig. Francesco Ceravolo, riscontrava che questi, iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, all'epoca dei fatti era stato direttore generale della Società Arezzo Spa e che, non avendo percepito il compenso pattuito in contratto, si era rivolto alla autorità giudiziaria per ottenere l'anzidetto sequestro.

Accertava nel contempo che per l'espletamento del relativo procedimento il Ceravolo, nell'attivare il procedimento, aveva eluso il vincolo di giustizia, per aver egli omesso di richiedere al Consiglio Federale l'autorizzazione per il ricorso alla giurisdizione statale, con ciò violando l'art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale.

La Procura, in tale situazione, deferiva a questa Commissione il Sig. Francesco Ceravolo, al quale contestava la violazione di detta norma statutaria, nonché degli artt. 1 comma 1 e 15 CGS.

Resiste al deferimento il Sig. Francesco Ceravolo che, con memoria difensiva redatta dal proprio difensore e ritualmente comunicata, chiede il proscioglimento, deducendo la legittimità della iniziativa giudiziale che aveva promosso, stante l'assenza in seno all'Ordinamento endofederale di strumenti suscettibili di tutelare il credito e di organi competenti a conoscere tanto la domanda cautelare che era stata attivata, quanto il merito della controversia, non essendo assoggettabili ad arbitrato i procedimenti di natura cautelare rientranti nella giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria; deduce altresì che l'art. 94 bis NOIF, contrariamente all'assunto della Procura federale, è applicabile anche ad esso resistente, in quanto la deroga alla clausola compromissoria ivi prevista e vigente per calciatori e tecnici di Società partecipanti ad attività in seno alla LND, che hanno facoltà di adire le vie legali per il soddisfacimento delle proprie richieste economiche, non esclude gli iscritti all'elenco speciale dei Direttori Sportivi, come è il resistente, atteso che la locuzione tecnici ben può riferirsi anche ai direttori tecnico-sportivi, giusto l'art. 2 legge n. 91/1981.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto applicarsi a carico del deferito l'inibizione di anni 1 (uno); è comparso il difensore del deferito, il quale ha illustrato le proprie difese ed ha concluso per il proscioglimento.

La Commissione osserva quanto segue.

Non è contestato il fatto che il Ceravolo, vantando nei confronti della Società AC Arezzo Spa un credito di natura contrattuale per avere esercitato in favore di detta Società l'attività di direttore sportivo senza riscuotere il pattuito compenso, era ricorso allo strumento della tutela giudiziale sotto forma del sequestro conservativo, stante il timore di perdere le garanzie del credito, a causa della crisi economico-finanziaria della debitrice, che era stata esclusa dal campionato di competenza della stagione 2010/2011 a motivo di gravi carenze economico-finanziarie.

È altrettanto incontestato, per ammissione dello stesso Ceravolo, che il ricorso era stato promosso senza la richiesta di autorizzazione del Consiglio Federale e che l'art. 30 comma 4 dello Statuto, recante la clausola compromissoria afferente il vincolo di giustizia, era stato disatteso.

Ciò posto, ritiene questa Commissione che le ragioni del resistente, volte a contrastare l'esistenza della violazione e quindi a contestare la fondatezza del deferimento, siano infondate.

La circostanza dedotta dal resistente che l'Ordinamento federale non conterrebbe norme idonee a tutelare le ragioni di credito del resistente medesimo e che la mancanza sarebbe stata provocata anche dalla disdetta dell'Accordo Collettivo tra Lega Professionisti Serie C ed Associazione di categoria rappresentativa dei direttori sportivi che, risalente al 2007, aveva posto fine alla competenza dei Collegi Arbitrali ai quali demandare la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione dell'Accordo, è inesatta e, comunque, non giustifica il mancato rispetto del vincolo di giustizia, che il ricorrente avrebbe dovuto osservare come condizione necessaria per intraprendere il contenzioso civilistico.

L'inesattezza dell'asserzione del resistente deriva dalla pubblicazione sul CU FIGC del 14 maggio 2010 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, che, all'art. 10, prevede che "le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società sportive ed i direttori sportivi iscritti nell'elenco speciale, come è il Ceravolo, sono devolute alla esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei direttori sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva".

A tale norma, che è operante, il resistente avrebbe dovuto attenersi.

Non appare inoltre pertinente al caso in esame il richiamo operato dal resistente a decisioni di organi di giustizia sportiva, che neppure apparentemente sembrano confortare le sue ragioni. Tali decisioni, infatti, nel respingere le istanze oggetto del contendere, tutte di natura economica, avevano confermato il principio della inammissibilità della tutela per crediti maturati in forza di accordi conclusi in contrasto con le norme, che sfuggivano in quanto tali alla tutela di siffatta giurisdizione, non entrando in conflitto con un provvedimento generale o con una decisione particolare della Federazione (cfr. decisione Corte Federale FIGC 23.4.1996, citata dal resistente).

Ancor più esplicita al riguardo è l'ulteriore decisione riportata dal resistente recante il principio che "la parte che ha pattuito compensi in nero non può certo ricorrere alla Giustizia Sportiva per far valere diritti patrimoniali maturati con pattuizioni non consentite e dunque non garantite nell'Ordinamento della giustizia sportiva, ma, se lo crede, deve rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (...), il cui ricorso non comporta un possibile contrasto tra Ordinamento statale e Ordinamento sportivo federale e quindi, per principio generale, non occorre richiedere autorizzazione" (cfr. decisione Commissione disciplinare presso la L.P.S.C. dell'8 marzo 2006).

Che il credito del Ceravolo fosse del tutto legittimo perché contemplato nel contratto tipo sottoscritto l'8 luglio 2009 tra il Ceravolo e la Società AC Arezzo Spa, depositato in Lega in pari data, non può revocarsi in dubbio, di guisa che l'attuale resistente, ai fini della tutela del credito, non poteva eludere il vincolo di giustizia, anche in considerazione dell'ulteriore circostanza che la debitrice all'epoca del fatto risultava affiliata alla FIGC.

Del tutto ininfluyente è la tesi del ricorrente che la deroga contenuta nell'art. 94 bis NOIF investirebbe anche i direttori sportivi.

La norma, rivolta a calciatori e tecnici di Società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti, i quali possono adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche senza richiedere l'autorizzazione di che trattasi, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la Società debitrice, alla data di proposizione del ricorso del Ceravolo, era inattiva ed in liquidazione.

Deve pertanto concludersi per l'accoglimento del deferimento con la sanzione chiesta dalla Procura federale, che è pari al minimo edittale previsto dall'art. 15 commi 1, inciso b, CGS.

P.Q.M.

infligge al Sig. Francesco Ceravolo l'inibizione di anni 1 (uno).

(665) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA - CU N°. 81 del 23.6.2011 - JURI TACCHETTO - deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N°. 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell'11.4.2011).

(664) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA - CU N°. 81 del 23.6.2011 - SOCIETÀ PISA SPORTING CLUB ASD deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N°. 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell'11.4.2011).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale regionale presso il Comitato Toscana:

- 1) il Sig. Juri Tacchetto, calciatore del Pisa Sporting Club ASD;
- 2) il Sig. Andrea Luperini, dirigente del Pisa Sporting Club ASD;
- 3) il Sig. Tommaso Giannini, calciatore tesserato attualmente per la UCD CuoioPELLI;
- 4) la Società Pisa Sporting Club ASD;

per rispondere:

il primo ed il secondo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, del medesimo Codice per aver cercato di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Pisa SC Forte dei Marmi, disputatasi il 31.10.2010 e valevole per il Campionato toscano di eccellenza, Girone A, mediante promesse ed offerte fatte personalmente dal primo e tentate telefonicamente dal secondo al tesserato dell'USD Forte dei Marmi Sig. Tommaso Giannini, giocatore della citata compagine;

il terzo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS per aver tenuto un atteggiamento assolutamente reticente con un Organo della Giustizia Sportiva, fornendo dichiarazioni non veritiere e frapponendo dunque ostacoli al corso della Giustizia Sportiva stessa;

la quarta a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in virtù degli addebiti contestati ai Sigg.ri Juri Tacchetto e Andrea Luperini.

Si sono difesi gli incolpati con memoria, contestando gli addebiti loro ascritti e sostenendo l'assoluta carenza di prova. La vertenza è stata discussa all'udienza del 10/6/11 e

successivamente la Commissione Disciplinare Territoriale CR Toscana, con comunicato n. 81 del 23/6/11, ritenute accertate le violazioni contestate, ha irrogato al Sig. Tacchetto ed al Sig. Luperini la sanzione dell'inibizione per due anni, al Sig. Giannini l'inibizione per 6 mesi ed alla Società sportiva la penalizzazione di 10 punti da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Hanno proposto tempestivo ricorso il Sig. Luperini e la Società Pisa Sporting Club ASD, eccependo l'insussistenza dei riscontri probatori posti alla base del deferimento, l'assoluta inattendibilità del Sig. Giannini, la mancata prova del tentativo di illecito del Sig. Tacchetto. Hanno poi chiesto, in via di subordine, ridursi le sanzioni irrogate, in quanto eccessive in riferimento al caso concreto.

In via istruttoria hanno chiesto il confronto, in contraddittorio, tra i Sigg.ri Giannini, Tacchetto, Luperini e Bizzarri sui fatti oggetto del deferimento.

Ha proposto ricorso tardivo il Sig. Tacchetto, sostenendo di non aver proposto tempestivo reclamo, in quanto in viaggio di nozze al momento della comunicazione della raccomandata conseguente alla sua richiesta di avere copia dei documenti concernenti il giudizio di primo grado.

Nel merito ha sostenuto l'insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla contestata condotta ed in via istruttoria ha chiesto di essere personalmente ascoltato.

Alla riunione del 29/9/11 la Procura ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione e la difesa ha chiesto il proscioglimento degli incolpati.

In via pregiudiziale è necessario evidenziare la necessità di rimettere in termini il Tacchetto, atteso che il suo difensore ha preannunciato il reclamo in data 25/6/11, chiedendo di avere copia degli atti del procedimento di primo grado. Tale richiesta è stata evasa con raccomandata 8/7/11, indirizzata alla residenza del Tacchetto, mentre, come da atto difensivo del giudizio di primo grado, il domicilio dichiarato era quello presso la Società Pisa, presso il quale avrebbe dovuto essere indirizzata la comunicazione di rito e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Tacchetto, al momento della cennata comunicazione, non fosse più tesserato per il Pisa.

Conseguenza di quanto sopra è che il reclamo presentato dal Tacchetto deve ritenersi ammissibile e tempestivo e, come tale, oggetto della presente decisione, emessa sui ricorsi riuniti.

Si passi ora al merito della vicenda, facendo peraltro presente che le istanze istruttorie di parte reclamante non sono accoglibili sia poiché la scrivente Commissione ritiene istruita la vertenza e di avere, quindi, gli elementi necessari e sufficienti per decidere, sia perché nella specie non si verte in tema di giustizia ordinaria, con la conseguenza che la prova non deve necessariamente formarsi in seno all'Organo giudicante.

Quanto all'eccezione difensiva secondo cui il diritto di difesa del Luperini sarebbe stato violato, si fa presente che egli si è difeso tramite difensore in sede di primo grado, presentando memoria scritta.

Il diritto di difesa risulta, pertanto, pienamente rispettato.

Circa l'an si deve osservare che tutta la vicenda trae le mosse dalle dichiarazioni del Giannini, il quale, peraltro, innanzi agli Organi federali ha modificato la sua deposizione per ben due volte, smentendo quanto avrebbe asserito prima facie al suo allenatore e poi confermato sia al Presidente dell'allora sua Società di appartenenza, che ad alcuni compagni di squadra.

Se da un lato è pur vero che tale comportamento è contraddittorio, è altrettanto indubbio che spetta ai Giudici federali stabilire quali delle affermazioni del Giannini sia genuina: quella iniziale riportata de relato dall'allora suo allenatore ed oggetto dell'esposto in data 31/10/11 a firma del Presidente del Forte dei Marmi, Sig. Ciancilla, ovvero una delle due successive, rese dal diretto interessato: la prima alla Procura federale e la seconda in sede di udienza.

Sul punto bene ha ragionato il Giudice di prime cure, ritenendo veritiere le dichiarazioni rese dal Giannini al suo allenatore dell'epoca, Sig. Bizzarri, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, ha affermato di essere stato avvicinato, il venerdì prima dell'incontro con il Pisa, dal suo giocatore Giannini, che ha detto: "che qualche giorno prima era stato contattato di persona da un ragazzo, che aveva giocato nel Picchi con lui e, al momento, si allenava nel Pisa - dopo seppi che si chiamava Tacchetto - che per conto della Società del Pisa offriva dei soldi al Giannini - non so quanto - per danneggiare il Forte dei Marmi nella gara del 31/10 a Pisa. Il Giannini mi parlò di un calcio di rigore ma lo scopo sarebbe stato favorire il Pisa...".

La dichiarazione del Giannini è stata poi confermata dal Presidente Ciancilla, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, ha affermato: "il venerdì, tardo pomeriggio antecedente la gara del 31.10 u.s. a Pisa, allorché arrivai al campo di allenamento il mio mister mi disse che c'era un problema e mi raccontò che il giocatore Giannini, il più anziano della squadra, gli aveva appena detto di essere stato contattato dal suo amico Tacchetto, giocatore del Pisa SC, perché commettesse uno o più falli da rigore nella gara della domenica; il Tacchetto si era presentato al Giannini, come detto suo amico, il giorno martedì dicendo di essere da lui per conto del DS del Pisa Luperini. Il Luperini avrebbe voluto la vittoria nella gara della domenica per andare poi, nella giornata successiva, a pari punteggio con la Pistoiese, con la quale doveva giocare; io parlai col Giannini, davanti ad altre persone, la domenica mattina e lui mi confermò in pieno".

La credibilità delle testimonianze di cui sopra e, conseguentemente, la veridicità della dichiarazione del Giannini, che ha indotto il suo Presidente, in data 31/10/11, a presentare il relativo esposto al Comitato Regionale Toscana della LND, è del resto confermata dalla deposizione del calciatore Espeche, all'epoca dei fatti compagno di squadra del Giannini, il quale ha asserito: "Giannini mi ha detto che l'avevano chiamato, non so se per telefono o personalmente, dal Pisa per offrirgli dei soldi perché lui facesse un fallo da rigore a vantaggio del Pisa".

Anche la deposizione resa dal Sig. Paolini, DS del Forte dei Marmi, alla Procura federale è in tal senso: "Ho saputo del caso Giannini la domenica mattina al ristorante di Forte dei Marmi. Sedevo al tavolo del Presidente e il giocatore Giannini, che raccontava la vicenda, dichiarandosi anche pronto a non giocare per evitare problemi. Ricordo che gli dicemmo che doveva senz'altro giocare. Ricordo che disse di essere stato contattato il martedì da un suo amico per conto del Pisa e che Luperini, DS del Pisa, gli aveva telefonato anche venerdì alle ore 18, durante l'allenamento, ma lui aveva il cellulare staccato. Vide la telefonata e non richiamò."

La deposizione del Sig. Mingrino è anch'essa in tal senso: "Il Giannini, chiamato dal Presidente, lasciò il tavolo dei giocatori e venne al nostro per raccontare il fatto del contatto con un giocatore del Pisa. Disse che era stato sentito il martedì o il mercoledì e che poi l'aveva raccontato a mister Bizzarri il venerdì."

Bene ha ragionato quindi il Giudice di prime cure, affermando: “I testi sono concordi nell'indicare con descrizioni assolutamente combacianti, senza alcuna incertezza o sbavatura, quanto dal Giannini riferito all'allenatore Bizzarri il venerdì precedente la gara del 31/10/2010 e ripetuto, il mattino della gara stessa, al Presidente ed ai dirigenti Paolini e Mingrino, ovvero che il Tacchetto gli aveva personalmente proposto, su richiesta del Luperini, di commettere, dietro compenso di mille euro suscettibile di aumento, uno o più falli da rigore onde consentire al Pisa SC di vincere la gara. La spontaneità della “confessione”, resa all'allenatore, accompagnata dalla affermazione del calciatore ”....non starei tranquillo con me stesso a tenermela dentro”, determina l'assoluta credibilità della testimonianza.”

Tali dichiarazioni testimoniali, sebbene non costituiscano prova diretta dei fatti, in quanto riferiscono de relato il tentativo di illecito, vanno comunque considerate perlomeno come indizi gravi, precisi e concordanti, tali da imporre adeguate misure sanzionatorie, poiché fanno ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la vicenda si sia svolta nei termini prospettati nel capo di incolpazione.

Né il fatto che gli incolpati abbiano negato i loro addebiti e che il Giannini abbia fornito altre due versioni dei fatti agli Organi federali, smentendo le dichiarazioni di cui sopra, può far convergere la decisione di questa Commissione nel senso dell'assoluzione, atteso che è del tutto credibile la circostanza, peraltro confermata dai testi Ciancilla, Paolini e Bizzarri, che il Giannini abbia ritrattato per evitare problemi all'amico Tacchetto ed a se stesso (sul punto è doveroso osservare che l'amicizia tra il Giannini ed il Tacchetto è stata ammessa da entrambi, pur con diversa gradualità).

Peraltro, ad ulteriore riprova della veridicità della prima dichiarazione del Giannini vi è la dichiarazione resa da quest'ultimo al suo Presidente, che, se qualcuno della Federazione lo avesse interrogato sui fatti, egli avrebbe ritrattato tutto, circostanza questa riferita anche dal teste Paolini e puntualmente verificatasi sia in sede di interrogatorio innanzi alla Procura, che in sede di deposizione innanzi al Giudice di prime cure.

A tale proposito è sufficiente notare che il Ciancilla ha affermato: “...Giannini aggiunse che se qualcuno della Federazione lo avesse chiamato per interrogarlo avrebbe negato - ritrattato tutto, perché non voleva problemi...”, mentre il Paolini ha asserito: “Qualche giorno dopo, alla mia presenza, il Giannini disse al Presidente di aver ricevuto minacce da qualcuno e che, ove fosse stato chiamato da qualcuno della FIGC, avrebbe fatto scena muta..” ed il Bizzarri ha detto: “...due settimane dopo il Giannini fu messo fuori rosa. Alla discussione con il Presidente ero presente anch'io. Giannini disse che avrebbe negato tutto per non mettere nei guai il suo amico Tacchetto”.

Peraltro si osservi che lo stesso Giannini, in sede di udienza innanzi al Giudice di prime cure, ha ammesso: “di non aver detto la verità al collaboratore della Procura federale dato che il Tacchetto gli aveva parlato di una richiesta che avrebbe dovuto rivolgergli da parte del Luperini circa la combine sull'esito della gara, ma che il calciatore - (Tacchetto) - aveva rifiutato ritenendo che il Giannini non avrebbe mai accettato”; tale ammissione avvalorata ancor di più la certezza che il Giannini abbia raccontato al suo allenatore i fatti per come essi si erano effettivamente svolti e per poi come sono stati riportati dai testi sopra indicati, fermo restando che il Giannini, smentendo le sue stesse dichiarazioni rese alla Procura federale e non dicendo tutta la verità nemmeno in sede di udienza, ha oggettivamente manifestato il suo chiaro intento di “proteggere” se stesso e l'amico Tacchetto, rendendo

oltremodo credibile la sua iniziale versione dei fatti, per come poi riferita dai testi Ciancilla, Paolini e Bizzarri.

Ritiene inoltre la Commissione disciplinare di condividere le seguenti e logiche considerazioni del Giudice di primo grado, che fanno propendere il Giudicante per la conferma della condanna dei reclamanti:

1) situazione di classifica in cui si trovavano a quel momento le tre squadre - (Pistoiese e Pisa, in testa, con ventidue punti, Forte dei Marmi al 12° posto con nove punti) - il che rende verosimile la richiesta del Tacchetto "per conto del D.S. Luperini". Del resto, in caso di vittoria contro il Forte dei Marmi, il Pisa, anche se la Pistoiese avesse sconfitto l'ASD Lampo (come realmente avvenuto), si sarebbe certamente trovato a parità di punti con la Pistoiese, andando quindi allo scontro diretto in condizioni di classifica di parità. (cfr. dichiarazione Ciancilla);

2) mancata credibilità della ritrattazione del Giannini, atteso che in tal caso si verterebbe nell'assurda ipotesi di "un disegno artatamente preordinato, con dichiarazioni univoche e circostanziate, dei dirigenti della Società Forte dei Marmi rese quindi all'unico scopo di recar danno, per cui bisognerebbe chiedersi "cui prodest?". Non certamente al Forte dei Marmi, il quale, vista la posizione di classifica, non poteva che giocare per vincere, considerato il dodicesimo posto occupato in classifica, e non in grado comunque di dar fastidio al Pisa."

3) esclusione di azioni dirette "contro il Giannini visto che, per affermazione del giocatore stesso, egli sapeva sin da un mese prima della gara che la Società gli avrebbe concesso nel dicembre 2010, alla riapertura suppletiva degli svincoli, la relativa lista, consentendogli in tal modo di esser libero di tesserarsi per qualsiasi Società, Pisa compreso."

4) ininfluenza, agli effetti del deferimento, del tentativo di telefonata del Luperini al Giannini, atteso che è lo stesso Tacchetto ad aver verbalmente riferito al Giannini di aver agito per conto del Luperini.

5) inattendibilità della deposizione del Tacchetto, atteso anche che questi ha negato di conoscere, da prima della sua deposizione alla Procura federale, la vicenda, mentre risulta che, in merito, il quotidiano "Il Tirreno" aveva pubblicato ben due articoli, rispettivamente in data 9 e 10 novembre dando rilevanza alla questione che lo vedeva tra i protagonisti.

Ed aggiunge la scrivente Commissione disciplinare: per quale motivo e che interesse aveva il Giannini ad inventarsi la fattispecie?

Ritiene infine questo Giudice che a comprovare la responsabilità del Luperini, come del resto sottolineato anche dalla Commissione Territoriale, concorrono i seguenti elementi:

- a) la dichiarazione resa dal Giannini al suo Presidente circa una telefonata (senza risposta) ricevuta dal Luperini. Sul punto è doveroso rilevare che l'esibizione del tabulato telefonico del Luperini non esclude che egli non possa aver tentato di chiamare da altro numero telefonico a lui intestato;
- b) dichiarazione (resa anche alla scrivente Commissione dal Luperini) che afferma di non aver avuto contatto alcuno con il Giannini dal 2009;
- c) inesistenza di altri validi motivi di contatto, se non quello di tentare l'illecito per cui è vertenza.

Alla luce di tutto quanto sopra la responsabilità del Tacchetto risulta acclarata, al pari di quella del Luperini e, conseguentemente, anche quella della Società sportiva, a titolo di

responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in virtù degli addebiti contestati ai suoi tesserati.

La Commissione, peraltro, rileva che la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado alla Società sportiva risulta eccessiva, attesa la recentissima giurisprudenza in tema di illecito; conseguentemente, si ritiene opportuno ridurla, come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento dell'appello del Pisa SC riduce le sanzioni ad essa inflitte, alla penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontare nel campionato in corso, oltre alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Conferma nel resto le decisioni impugnate.

Nulla per la tassa reclamo relativa alla Società.

Dispone incamerarsi la tassa versata dal Sig. Juri Tacchetto.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete